

COMUNE DI COLMURANO

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ANNO 2021

(Legge Regionale 16.12.2005 n. 36 e succ. mod. ed int. - Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata approvato con D.C.C. n. 32 del 4.7.2020)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 11.09.2021

RENDE NOTO

ART. 1 – OGGETTO

Il presente avviso pubblico è rivolto a tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, necessitano di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze abitative del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello di mercato.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, non intenda costituire un nucleo familiare autonomo.

In conformità di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del Decreto Legge n. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019 (come da parere rilasciato dalla PF Produzione Legislativa della Regione Marche con nota prot. n. 1139896 in data 25/09/2019), ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione ((; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale));

a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione));

b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi.

Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

Per nucleo familiare si intende, altresì:

- *“l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione”, (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1 comma 1);*

- *“i conviventi di fatto ovvero due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile” (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 36).*

ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO

Per conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;

a bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell'ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale;

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di COLMURANO, salva la possibilità di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della Regione;

c) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono stati definiti dalla Giunta regionale con Delibera di Giunta Regionale n. 391 del 08/04/2019.

Si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella avente una superficie utile calpestabile non inferiore a:

- **mq. 30 per un nucleo familiare composto da una persona;**
- **mq. 45 per un nucleo familiare composto da due persone;**
- **mq. 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;**
- **mq. 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;**
- **mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;**
- **mq. 90 per un uncleo familiare composto da sei o più persone;**

d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta regionale pari, attualmente, ad € **11.768,00**. Tale limite è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente;

e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma 1, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi ERP per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto-legge 28/03/2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80

ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere redatta in bollo da euro 16,00 utilizzando esclusivamente gli appositi moduli disponibili sul sito internet del Comune.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Colmurano entro il termine perentorio del 20.12.2021 con le seguenti modalità:

- Consegna a mano dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso l'Ufficio Segreteria del Comune;
- Consegna tramite Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: COMUNE DI COLMURANO , P.ZZA UMBERTO I, 7 – 62020 – COLMURANO (fa fede il timbro di spedizione);
- Consegna tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.colmurano.mc.it (in caso di invio tramite PEC, il mittente, in virtù di un'autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle Entrate può assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale; andrà indicato, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972; in assenza della predetta autorizzazione, deve essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il richiedente attesta, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, di aver assolto al pagamento dell'imposta in questione, indicando tutti i dati relativi dell'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione.

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare, come indicato nella domanda, nel seguente ordine: a) coniuge, convivente more-uxorio o persona unita civilmente (L. n. 76/2016) o convivente di fatto (L. n. 76/2016), b) figli, c) ascendenti, d) discendenti, e) collaterali, f) affini. Il Comune, avuta notizia del decesso, invita tali soggetti a confermare la domanda presentata.

In caso di separazione, nella domanda può subentrare il coniuge diverso dal firmatario nei seguenti casi:

- previo accordo tra i coniugi medesimi;
- se stabilito dal giudice in sede di separazione.
- in caso di cessazione della stabile convivenza more-uxorio è data priorità al genitore affidatario dei minori

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente relativa all'anno di riferimento in corso di validità) e relativa dichiarazione (DSU), riferita a tutti i componenti del nucleo familiare;
- dichiarazione sostitutiva delle modalità di sostentamento del nucleo familiare in caso di indicatore ISEE pari a zero;
- copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno di durata biennale, in caso di cittadini non appartenenti a Paesi dell'U.E.;
- copia documento di riconoscimento qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga di fronte a pubblico ufficiale;
- attestazione del datore di lavoro del richiedente in difetto del requisito della residenza nel Comune;
- copia codice fiscale;
- visura catastale (se si richiede il punteggio per alloggio inadeguato);
- contratto di affitto debitamente registrato e, in caso di proroga, allegare il modulo LRI o la certificazione di validità rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (se in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'art. 11, comma 4, della legge 431/1998;

Alla domanda devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti, qualora vengano richiesti i relativi punteggi:

- copia provvedimento esecutivo di rilascio (sfratto, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, sentenza di separazione);
- certificazione presenza uno o più portatori di handicap riportante il grado di invalidità/disabilità, ovvero copia della richiesta di accertamento presentata agli Organi competenti;

□ attestazione antigenicità alloggio rilasciata dall'ASUR competente ovvero copia della richiesta di accertamento presentata alla ASUR stessa.

Le condizioni oggettive di alloggio improprio, inadeguato e inaccessibile, se richiesti i relativi punteggi, verranno accertate d'ufficio dal Comune alla stregua dei parametri indicati agli artt. 4, 5 e 12, comma 1, lett. B), punto 3 bis del presente Regolamento.

ART. 4 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria degli aspiranti assegnatari è formata mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi, in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del nucleo familiare richiedente.

Le condizioni soggettive ed oggettive che danno luogo a punteggio devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE

1) reddito ISEE del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modif. ed integr.(da 2 a 5 punti). Il punteggio viene graduato dal Comune in relazione agli importi percepiti e al numero dei componenti del nucleo familiare richiedente, come da seguente tabella:

FASCIA/N. COMPONENTI C.F. RICHIEDENTE	ISEE fino o pari al 50% del limite regionale vigente per l'accesso all'ERP	ISEE fino o pari al 75% del limite regionale vigente per l'accesso all'ERP	ISEE superiore al 75% e fino al limite regionale vigente per l'accesso all'ERP
1 persona	3	2	1
2 o 3 persone	4	3	2
4 o più persone	5	4	3

Il suddetto punteggio è aumentato sino ad un massimo del 10% per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsti dall'art. 11, comma 4, della L. 431/1998.

Le fasce di reddito per l'attribuzione del punteggio vengono anch'esse aumentate annualmente della stessa variazione percentuale applicata al limite di reddito per l'accesso.

In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del presente punteggio il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare; in caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, non verrà attribuito alcun punteggio per reddito.

2) numero dei componenti del nucleo familiare (da 1 a 3 punti);

Nuclei familiari composti da 1 persona:	punti 1
Nuclei familiari composti da due-tre persone:	punti 2
Nuclei familiari composti almeno da 4 persone:	punti 3

3) presenza di persone anziane (con età superiore ai 65 anni) nel nucleo familiare richiedente (da 1 a 3 punti);

Presenza di un anziano nel nucleo familiare:	punti 1
--	---------

Presenza di due anziani nel nucleo familiare:	punti 2
Presenza di tre o più anziani nel nucleo familiare	punti 3

4) presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare richiedente (da 2 a 5 punti). Il punteggio viene graduato in relazione al numero dei disabili ed al grado di invalidità, come dalla seguente tabella. Per portatori di handicap si intendono sia gli invalidi civili ((L. n. 118/71 – L. 508/88 – D.L.G. 509/88 – Legge 18/80 – Leggi 381 e 382/70 – L. 124/98), sia i soggetti riconosciuti tali ai sensi della L. 104/92.

A	Dal 34% al 66% ovvero minore in situazione di handicap senza diritto all'indennità di frequenza	Punti 2
B	Dal 67% al 100% ovvero componente in situazione di handicap di cui alla L. 104/92 con carattere di permanenza ovvero minore di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età con diritto all'indennità di frequenza. (art. 2 L. 118/71)	Punti 3
C	100% con accompagnamento ovvero componente in condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 ovvero minore di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/1988)	Punti 4
D	Due o più disabili di cui uno con almeno il 67% ovvero in situazione di handicap di cui alla L. 104/92 con carattere di permanenza ovvero minore di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età con diritto all'indennità di frequenza. (art. 2 L. 118/71)	Punti 5

Nel caso in cui uno stesso soggetto adulto sia in possesso di ambedue le tipologie di handicap, i relativi punteggi non sono cumulabili ; in tal caso, verrà applicato il punteggio più favorevole per l'interessato.

Per invalidi civili, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. n. 118/1971, si intendono i cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, o se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione delle indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Per portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 104/1992, si intende colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Sono altresì considerati portatori di handicap gli invalidi di guerra, di lavoro e per servizio ai quali vengono attribuiti punteggi in analogia a quanto previsto dalle tabelle sopra riportate.

5) presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare (da 0,5 a 3 punti in proporzione al numero dei minori);

Presenza di un minore nel nucleo familiare:	punti 0,5
Presenza di due minori nel nucleo familiare:	punti 1

Presenza di tre minori nel nucleo familiare	punti 2
Presenza di quattro o più minori nel nucleo familiare	Punti 3

6) nuclei familiari monoparentali con minori a carico (da 2 a 4 punti);

Nucleo monoparentale con un figlio a carico	punti 2
Nucleo monoparentale con due figli a carico	punti 3
Nucleo monoparentale con tre o più figli a carico	punti 4

7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni (da 2 a 4 punti);

Una sola persona	punti 2
Due persone	punti 3
Tre o più persone	punti 4

8) nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a sessantacinque anni, anche soli (da 2 a 4 punti);

Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 anni, anche soli	punti 2,5
Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 70 anni, anche soli	punti 3
Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 75 anni, anche soli	punti 4

9) presenza in graduatoria (0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni).

PRESENZA IN GRADUATORIA	ANZIANITA' IN GRADUATORIA	PUNTI
In relazione alla presenza continuativa del richiedente nelle graduatorie di assegnazione di alloggi ERP formulate dal Comune	0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni	Fino a max 5 punti

Tale punteggio viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi ERP anche in altri Comuni della Regione. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerata per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto o, comunque, non faccia più parte del nucleo familiare, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli.

10) residenza nel Comune (0,25 punti per ogni anno superiore al decimo fino al ventesimo).

RESIDENZA NEL COMUNE	ANZIANITA' DI RESIDENZA	PUNTI
In relazione al tempo di iscrizione all'Anagrafe Comunale	0,25 punti per anno superiore al decimo fino al ventesimo	Fino a max 2,5 punti

Tale punteggio viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel Comune di COLMURANO. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto o, comunque, non faccia più parte del nucleo familiare, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli.

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 3) ed 8).

b) CONDIZIONI OGGETTIVE

1) abitazione in un alloggio improprio da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando (da 2 a 4 punti);

Abitazione in un alloggio improprio da almeno 1 anno dalla data di pubblicazione del bando	punti 2
Abitazione in un alloggio improprio da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando	punti 3
Abitazione in un alloggio improprio da almeno 3 anni dalla data di pubblicazione del bando	punti 4

2) abitazione in un alloggio antigienico da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti);

Abitazione in un alloggio antigienico da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando	punti 1
Abitazione in un alloggio antigienico da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando	punti 2

3) abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti);

Abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando	punti 1
Abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando	punti 2

3 bis) abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche (da 1 a 2 punti).

Abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile da almeno 1 anno	punti 1
---	---------

antecedente la pubblicazione del bando	
Abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile da almeno 2 anni antecedente la pubblicazione del bando	punti 2

4) sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica (da 1 a 3 punti);

da almeno 1 anno antecedente la pubblicazione del bando	punti 1
da almeno 2 anni antecedenti la pubblicazione del bando	punti 2
da almeno 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando	punti 3

5) abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:

- a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole (da 2 a 4 punti)
- a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria (da 2 a 4 punti);
- a seguito di ordinanza di sgombero (da 2 a 4 punti);
- a seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e il richiedente sia la parte soccombente ai sensi dell'articolo 20 septies, comma 2 (da 2 a 4 punti).

Il punteggio viene graduato dal Comune in relazione alla data di esecuzione del provvedimento come da seguente prospetto:

esecuzione del rilascio fissata entro sei mesi dalla pubblicazione del bando	punti 4
esecuzione del rilascio fissata entro un anno dalla pubblicazione del bando	punti 3
esecuzione del rilascio fissata dopo oltre un anno dalla pubblicazione del bando	punti 2

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).

Le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda.

ART. 5 – PRIORITA'

1. In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:
 - a) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui all'art. 12, 1° comma, lett. b), punto 5 del presente Regolamento;
 - b) alloggio improprio;
 - c) alloggio procurato a titolo precario;
 - d) alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento;
 - e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare, con riferimento al numero e, in caso di parità, al grado di invalidità e/o disabilità.
 - f) presenza di minori nel nucleo familiare, con riferimento al numero degli stessi.

2. . Se, nonostante l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, permane la parità di condizioni, viene data precedenza ai soggetti in possesso di reddito ISEE più basso.

3. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.

ART. 6 – GRADUATORIA PROVVISORIA

1. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica dei punteggi attribuiti a ciascun richiedente, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune per almeno dieci giorni consecutivi nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy

2. Delle sue risultanze è data comunicazione a ciascun aspirante con lettera raccomandata con l'indicazione analitica del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante e dei modi e dei termini per l'opposizione. Analogamente si procede per i concorrenti esclusi.

ART. 7 – OPPOSIZIONE

1. Entro il **termine perentorio di quindici giorni** dalla scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio l'interessato può proporre opposizione alla Commissione, che decide nei successivi venti giorni.

2. In sede di opposizione l'interessato può far valere le seguenti nuove condizioni maturate successivamente al momento di presentazione della domanda:

- a) ampliamento naturale del nucleo familiare
- b) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui all'art. 12, lett. B), punto 5) del presente Regolamento
- c) ogni altra condizione di punteggio che richieda un accertamento da parte di Organi della Pubblica Amministrazione per la quale il concorrente è in grado di produrre la relativa documentazione e per la quale sia stata richiesta l'assegnazione del punteggio al momento della presentazione della domanda. Non verranno comunque attribuiti punteggi relativi a situazioni che potevano essere documentate all'atto della domanda.

ART. 8 – GRADUATORIA DEFINITIVA

1. Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva; essa con l'indicazione analitica dei punteggi attribuiti a ciascun richiedente, viene pubblicata contestualmente all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune per almeno dieci giorni consecutivi.

2. Delle sue risultanze è data indicazione a ciascun aspirante con lettera raccomandata con l'indicazione analitica del punteggio conseguito, dei modi e dei termini per l'impugnazione e del periodo di validità della graduatoria.

3. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo.

4. Essa conserva validità per un biennio dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito web dell'Ente, decorso il quale la stessa decade automaticamente

ART. 9 -VERIFICA REQUISITI

Il Comune, in fase di istruttoria delle domande, e, la Commissione, in fase di formazione della graduatoria, possono svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio.

Il Comune, in ogni caso, prima dell'assegnazione, accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, semprechè permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio di cui all'art. 12, lett. b), n.ri 1), 2) e 3).

La perdita dei requisiti e il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dal Comune con lettera raccomandata; l'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio preposto all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione. In quest'ultimo caso la

Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima. La graduatoria così riformulata viene pubblicata secondo le modalità di cui all'art. 16, 1° comma del presente Regolamento.

Art. 10 – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione viene effettuata dal Responsabile del Procedimento in base **all'ordine stabilito dalla graduatoria, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, anche in considerazione dell'incidenza delle spese condominiali.** Il Comune, nell'assegnare gli alloggi agli aventi diritto, tiene conto, oltre al criterio dell'adeguatezza, delle eventuali particolari esigenze di assistenza sanitaria e delle condizioni di salute degli interessati.

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione, a pena di decadenza dall'assegnazione, salvo giustificato motivo. A tal fine il Comune invia al Presidio dell'Erap Marche territorialmente competente il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione. **La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.**

Il concorrente convocato per l'assegnazione di un alloggio può accettare un alloggio inferiore ai limiti minimi stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento, previa accettazione scritta.

I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune. La **rinuncia non motivata** comporta la **perdita del diritto all'assegnazione.**

La rinuncia è da intendersi giustificata ed il concorrente ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria nei seguenti casi:

- a) proposta di alloggio inadeguato al nucleo familiare ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento;
- b) motivi di salute connessi alle caratteristiche e tipologia dell'alloggio proposto certificati dagli organi competenti;
- c) alloggio proposto privo dell'impianto di riscaldamento;
- d) quando essendo di prossima ultimazione nuovi fabbricati di edilizia residenziale pubblica, l'aspirante assegnatario dichiara di voler attendere, sotto la propria responsabilità, la disponibilità degli stessi per esercitare il diritto di scelta. I fabbricati si considerano di prossima ultimazione quando l'Ente proprietario comunichi che gli stessi saranno ultimati entro i successivi 12 mesi.

In entrambe le ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione descritte nel presente articolo, l'aspirante assegnatario può presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine, non inferiore a 10 giorni, assegnato dal Comune medesimo

I soggetti disabili con difficoltà di deambulazione hanno priorità nella scelta degli alloggi ubicati al piano terra o in fabbricati muniti di ascensore.

ART. 11 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, ed, in particolare, Legge Regionale 36/2005, così come modificata dalla Legge Regionale 22/2006 e s.m.e i. e il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23.12.2020.

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Romina Guglielmi, Tel 0733.508287, e-mail : segreteria@comune.colmurano.mc.it.

Art. 13 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL Reg. U.E. 679/2016.

Il Comune di Colmurano, con sede in Colmurano, P.zza Umberto I, 7 (e-mail : info@comune.colmurano.mc.it; PEC: protocollo@pec.comune.colmurano.mc.it; Tel. 0733.508287), in qualità di titolare del trattamento in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previ-

ste dalla legge, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento- processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento.

L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Comune di Colmurano.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Colmurano, lì 20.10.2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Mirko Mari